

Convenzione

in attuazione dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 agosto 2008, n° ARG/elt 117/08 recante “Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007”

Tra

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con sede in piazza Cavour, 5 Milano, Codice Fiscale 97190020152, in persona del Direttore Generale *pro tempore* dott. Roberto Malaman, nato a Milano il 21 aprile 1958;

E

l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito: l'ANCI) con sede in Via dei Prefetti n. 46, Roma, Codice Fiscale [...] in persona del Segretario Generale *pro tempore* Dott. Angelo Rughetti, nato a Rieti il 22 Aprile 1967.

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera e), ai sensi della quale l'Autorità stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe elettriche, nonché le modalità di recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale (di seguito: legge n. 481/95);

- la legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia che prevede tra gli obiettivi generali di politica energetica, in particolare, la tutela degli utenti – consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;
- l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;
- l'articolo 1, commi 362, 363, 364 e 365 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede lo stanziamento di somme da destinarsi, attraverso un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei Comuni per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 con il quale è stata introdotta la disciplina in materia di definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate come s.m.i;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare i commi 29 e 32 dell'articolo 81;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ove, all'art. 4, è definita la famiglia anagrafica, intendendosi per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi nella medesima residenza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242

ove, all'articolo 1-bis è definita la composizione del nucleo familiare ai fini del calcolo dell'ISEE;

- il decreto del Ministero della Sanità 28 agosto 1999, n. 332 recante “Norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell’elettricità e del gas;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2006 recante “Ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il parere reso dall’Autorità con deliberazione 15 ottobre 2007, n. 262, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 25 del 2003, convertito nella legge n. 83 del 2003;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2007, n. 269 riguardante l’attuazione della convenzione tra l’Autorità e il Ministero della Sviluppo Economico in materia di destinazione delle risorse di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2006;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, recante “Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007” (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08).

Considerato che:

- i Comuni sono titolari delle competenze relative alla gestione della procedura di accesso a prestazioni sociali e assistenziali;
- l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) in base al punto 1.4 del proprio statuto:
 - costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale;
 - rappresenta i comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione;
 - ne promuove lo sviluppo e la crescita;
 - svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) assicura agli enti locali i servizi di informazione e consulenza sulle differenti materie di interesse dei Comuni.

Considerato inoltre che:

- l'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, stabilisce le tariffe elettriche anche al fine di realizzare gli "obiettivi generali di carattere sociale";
- l'Autorità istituisce e aggiorna le componenti tariffarie A destinate a finanziare gli oneri generali di sistema; e che disciplina la gestione dei conti istituiti presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) nei quali vengono versati i gettiti derivanti dall'applicazione delle componenti tariffarie A;
- l'Autorità, ai sensi del decreto 28 dicembre 2007, individua:
 - il soggetto della filiera elettrica competente a ricevere il certificato e gli elementi informativi necessari per ottenere la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica;
 - le modalità con cui la medesima compensazione è trasferita ai clienti finali;

- con deliberazione ARG/elt 117/08, l’Autorità ha stabilito che, al fine di accelerare l’attivazione del sistema informatico necessario per la gestione del sistema di compensazione di cui al decreto 28 dicembre 2007 e fino all’avvenuta erogazione dei fondi di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto 28 dicembre 2007, i Comuni, tramite l’ANCI, possono richiedere alla Cassa l’anticipazione dei fondi necessari alla creazione, sviluppo e il successivo esercizio e manutenzione per almeno due anni del medesimo sistema informatico, per un importo complessivo non superiore a 7 (sette) milioni di euro.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

(Domicilio legale – foro competente)

1. A tutti gli effetti della presente Convenzione:
 - l’ANCI elegge domicilio legale in Roma, via dei Prefetti, n. 46;
 - l’Autorità elegge domicilio legale in Milano, Piazza Cavour, n. 5.
2. Le parti convengono che le eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono di competenza del foro di Milano ad esclusione di ogni altro foro.

ART. 3

(Disciplina)

1. La presente Convenzione è regolata oltre che dai presenti articoli:

- a) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b).

ART. 4

(Durata)

1. La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha scadenza in data 31 dicembre 2010.

ART. 5

(Oggetto)

1. La Convenzione ha ad oggetto l'attuazione delle disposizioni del comma 5.2 della deliberazione ARG/elt 117/08 che prevede l'anticipazione di un importo massimo di 7 (sette) milioni di euro per la realizzazione, la diffusione, l'erogazione e l'assistenza all'utilizzo di un Sistema per la gestione informatizzata del regime di compensazione della spesa definito ai sensi del decreto 28 dicembre 2007.
2. L'ANCI, a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a garantire l'esecuzione delle attività che vengono di seguito elencate distintamente per anno di operatività:
 - 1) Annualità 2008 (periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2008):**
 1. definizione delle modalità di interazione tra il Sistema Informatico ed i Distributori Nazionali di Energia Elettrica;
 2. allestimento e gestione tecnico – operativa del CED presso i locali di Ancitel S.p.A.;
 3. analisi, progettazione e realizzazione del Sistema Informativo per la gestione delle richieste di agevolazione sulle tariffe elettriche;
 4. analisi, progettazione e realizzazione di un Portale conforme alle specifiche di accessibilità;

5. avviamento operativo del Sistema Informativo per la gestione delle richieste di agevolazione sulle tariffe elettriche;
6. definizione del piano di comunicazione;
7. definizione del piano di formazione;
8. conferenza di Presentazione;
9. attivazione del servizio di assistenza a Comuni e Distributori mediante presidio fisso operante tutti i giorni lavorativi (impegno previsto 180 giornate uomo).

2) Annualità 2009 (operatività nel periodo intercorrente dall'1 gennaio al 31 dicembre 2009):

1. gestione tecnico – operativa del CED presso i locali di Ancitel S.p.A.;
2. messa a regime del Sistema Informativo per la gestione delle richieste di agevolazione sulle tariffe elettriche;
3. manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del Sistema Informativo per la gestione delle richieste di agevolazione sulle tariffe elettriche;
4. integrazione del Sistema Informativo per la gestione delle richieste di agevolazione sulle tariffe elettriche con altri Sistemi;
5. amministrazione del Sistema;
6. manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del Portale;
7. elaborazione, gestione ed aggiornamento dei contenuti del portale;
8. elaborazione della documentazione e del materiale definito nel Piano di Comunicazione;
9. erogazione di sessioni formative sull'intero territorio nazionale, almeno una sessione formativa per provincia;
10. elaborazione della documentazione e del materiale definito nel Piano di formazione;
11. erogazione del servizio di assistenza a Comuni e Distributori mediante presidio fisso operante tutti i giorni lavorativi (impegno medio previsto di 180 giornate uomo mensili).

3) Annualità 2010 (operatività nel periodo intercorrente dall'1 gennaio al 31 dicembre 2010):

1. gestione tecnico – operativa del CED presso i locali di Ancitel S.p.A.;
2. manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del Sistema Informativo per la gestione delle richieste di agevolazione sulle tariffe elettriche;

3. amministrazione del Sistema;
4. manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del Portale;
5. elaborazione, gestione ed aggiornamento dei contenuti del portale;
6. erogazione del servizio di assistenza a Comuni e Distributori mediante presidio fisso operante tutti i giorni lavorativi (impegno medio previsto di 180 giornate uomo mensili).

ART. 6

(Tempistica e modalità operative)

1. Le modalità e i tempi connessi allo svolgimento, nei tre periodi di operatività, delle attività oggetto della presente convenzione saranno definiti dalle parti attraverso la stipula di singoli Atti Esecutivi che ne costituiranno parte integrante e sostanziale, da definire secondo i tempi previsti dalle Annualità descritte all'art. 5 e in coerenza con i contenuti e le tempistiche che saranno previste dall'accordo di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 117/08.

ART. 7

(Comitato di Monitoraggio e verifica delle attività)

1. L'ANCI e l'Autorità istituiscono un *Comitato di Monitoraggio e Verifica delle attività* preposto alla verifica della corretta esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione secondo le modalità specificate nei singoli Atti Esecutivi di cui al precedente articolo.
2. Tale Comitato sarà composto da due rappresentanti dell'Autorità, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due rappresentanti dell'ANCI.

ART. 8

(Attività di monitoraggio e verifica)

1. L'attività di monitoraggio e verifica di cui al precedente articolo è avviata entro 30 giorni dalla data in cui l'Autorità riceve la comunicazione dell'ANCI di approntamento delle verifiche di cui all'art. 7 della presente Convenzione e dovrà essere ultimata entro 90 giorni solari dalla data del suo inizio.

2. Il Comitato di cui al precedente articolo. compila un verbale contenente l'esito della verifica effettuata. Tale verbale fa fede delle avvenute operazioni e costituisce elemento essenziale per l'avvio delle procedure di liquidazione dei corrispettivi in seguito all'esito positivo della verifica.

ART. 9

(Valore della convenzione)

1. Il valore economico complessivo delle attività indicate all'art. 5 della presente Convenzione è di Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) esclusa IVA, ripartiti negli anni di operatività della presente Convenzione secondo quanto di seguito indicato:

<i>Annualità</i>	<i>Importo in Euro IVA esclusa</i>
2008	2.560.000,00 (duemilionicinquecentosessantamila/00)
2009	2.640.000,00 (duemilioneisicentoquarantamila/00)
2010	1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00)

2. L'Autorità si impegna col presente atto a riconoscere all'ANCI, per la realizzazione delle citate attività di cui al precedente art. 5, una anticipazione economica di Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) a parziale copertura delle spese sostenute.

ART. 10

(Disponibilità delle risorse)

1. Le risorse utili alle attività previste dalla presente convenzione sono a carico del conto gestito dalla Cassa, di cui al comma 54.1, lettera u) del TIT.
2. In attesa della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 28 dicembre 2007, ovvero di altre risorse a valere su fondi pubblici, finalizzate alle attività previste dalla presente Convenzione, ANCI considera le somme di cui al precedente articolo 9, comma 2, ricevute a titolo di anticipo.
3. ANCI rimborserà alla Cassa, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui incasserà le risorse di cui al precedente comma, senza interessi e oneri aggiuntivi:
 - a) l'intera somma di cui all'articolo 9, comma 2, ove le risorse aggiuntive incassate di

- cui al comma 2 coprano l'importo al lordo dell'IVA di cui al comma 1 del medesimo articolo 9;
- b) la somma di cui all'articolo 9, comma 2, al netto della differenza tra Euro 8.400.000,00 (ottomilioniquattrocentomila/00) e le risorse aggiuntive incassate di cui al comma 2, ove queste ultime siano inferiori a tale importo;
- c) nessun importo nel caso in cui le risorse aggiuntive incassate di cui al comma 2 siano inferiori o uguali a 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00).
4. ANCI si impegna a fare tutto ciò che rientra nelle proprie possibilità, coerentemente con la propria funzione istituzionale, affinché il Ministero dell'Economia o altre istituzioni pubbliche rendano disponibili le risorse necessarie alla copertura delle attività previste dalla presente Convenzione.
5. Qualora non si concretizzasse la copertura economica complessiva, le attività residuali, non coperte dall'anticipazione di cui all'articolo 9, comma 2 della presente Convenzione, saranno revisionate sulla base dei fondi disponibili. L'ANCI e l'Autorità, nel corso del secondo semestre dell'ultimo anno di operatività della presente Convenzione, verificheranno le necessità finanziarie sia per l'eventuale completamento delle attività sia per il mantenimento del servizio oltre il periodo di validità della presente Convenzione e si impegnano, fin d'ora, nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali, a ricercare le fonti di finanziamento in grado di assicurare la prosecuzione del servizio medesimo.

ART. 11

(Modalità di pagamento)

1. L'erogazione dell'anticipazione di cui al precedente articolo 9, avverrà secondo le seguenti modalità:
- 50% dell'anticipazione complessiva al completamento dell'attività di cui al precedente articolo 5, annualità 2008, punto 5;
 - 50% dell'anticipazione complessiva al completamento delle attività di cui al precedente articolo 5, annualità 2008 e annualità 2009.

2. I pagamenti sono in ogni caso subordinati all'avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 117/08.

ART. 12

(Regime fiscale)

1. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 dell'Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e verrà registrata solo in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Roma, lì

PER L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Il Direttore Generale

(Dott. Roberto Malaman)

PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

il Segretario Generale

(Dott. Angelo Rughetti)

AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE ACCETTATI I SEGUENTI ARTICOLI: ART. 2 (DOMICILIO LEGALE — CONTROVERSIE); ART. 5 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE); ART 6 (MODALITÀ OPERATIVE).

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Roma, lì

Per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani

Il Segretario Generale

(Dott. Angelo Rughetti)
